

**TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA**

Art. 187-novies

Operazioni sospette

1. I soggetti abilitati, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le società di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla CONSOB le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni di cui al presente titolo. La CONSOB stabilisce, con regolamento, le categorie di soggetti tenuti a tale obbligo, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, nonché le modalità e i termini di tali segnalazioni. (12)

Versione in vigore dal 12 maggio 2005 secondo Normattiva, non più in vigore dal 29 settembre 2018 · versione 13

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	V — Sanzioni
Titolo	II — Sanzioni amministrative
Capo	IV — Poteri della consob
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(12) La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
[https://ratiolegis.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/
art-187-novies-operazioni-sospette/versione/13](https://ratiolegis.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-187-novies-operazioni-sospette/versione/13)



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it